



RISCONTRO A QUESITO IN DATA 17.12.2020.

Quesito n.1

Domanda su contenuto proposta tecnica - Premesso che i soggetti partecipanti al bando devono presentare una proposta di progetto originale predisposta sulla base dei requisiti di cui all'annesso 1, in quanto quello allegato al bando e reso disponibile in visione è di proprietà delle società Edison e Q8, si chiede conferma che il contenuto della busta B, Offerta Tecnica debba evidenziare lo sforzo di progettazione che l'aspirante aggiudicatario è tenuto a svolgere per dimostrarne appieno la fattibilità e la compatibilità con l'area prescelta per la localizzazione. Questo anche a garanzia dell'Amministrazione che l'eventuale aggiudicatario abbia completa contezza delle soluzioni tecnologiche applicabili e dei relativi reali costi di investimento sui quali basare il proprio business plan. A conferma di ciò, si richiede di chiarire i criteri oggettivi di valutazione tecnica della proposta di progetto idonei a valorizzare le specifiche soluzioni progettuali presentate dai concorrenti, anche in variante rispetto alla proposta pubblicata. Ad esempio, si chiede se la disponibilità di elaborati tecnici come:

Processo *Flow Diagram* (PFD)

Equipment list

Layout con identificazione apparecchiature ed edifici

Piping arrangement

Architettonico edifici principali

Unifilare elettrico

sarà valorizzata in quanto fondamentale per avere una stima affidabile dei costi di investimento e delle tematiche di sicurezza.

RISPOSTA

Il quesito si fonda su un equivoco di partenza fra i termini *annesso* ed *allegato*. Le proposte di progetto nel bando di che trattasi saranno valutate sulla base dei criteri di cui all'annesso 1 "*Linee Guida*" redatto dalla scrivente. Il progetto in forma di studio di fattibilità presentato da Edison e Kuwait, che è l'allegato 1) del bando e non l'annesso, costituisce la base conoscitiva circa l'aspetto realizzativo del bando, oggetto di pre-approvazione fornita dal M.I.S.E. con il Decreto di cui all'Allegato 3) del bando.

Si precisa, inoltre, che i criteri di valutazione si incentrano sullo sviluppo economico finanziario dell'offerta e non sulle valutazioni di competenza del citato Ministero, incentrati sull'aspetto tecnico-realizzativo ed oggetto del successivo procedimento valutativo ai fini dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 10 del decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n.257, e degli articoli 57 e 57 bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n°5 convertito con la legge 4 aprile 2012, n°35.

**Il Dirigente UABDMLP
Dr. Giovanni ANNUNZIATA**